



Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)

Domande e risposte

Versione 2 (stato: 15.03.2018)

Le seguenti domande e risposte permettono ai richiedenti di ottenere informazioni per elaborare la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di aiuto finanziario. L'elenco di domande e risposte è aggiornato costantemente, soprattutto per garantire una diffusione e un'accessibilità dell'informazione unitarie.

Le domande sono classificate orientativamente secondo i cinque settori tematici seguenti:

- Fase precedente alla presentazione della domanda
- Fase seguente alla presentazione della domanda
- Parere cantonale / Parere della CDS
- Decisione dell'UFSP
- Rendiconto e modalità di versamento
- Questioni generali

Per ulteriori domande e precisazioni rivolgersi a finanzhilfen-epdg@bag.admin.ch.

Fase precedente alla presentazione della domanda

<p>Domanda 1: Secondo l'articolo 20 capoverso 2 LCIP, la partecipazione dei Cantoni o di terzi agli aiuti finanziari deve essere almeno pari a quella della Confederazione. Per quanto riguarda il concetto di aiuti finanziari sorge la domanda seguente: partecipazioni al capitale e mutui fanno parte dello stesso concetto? Oppure si ritiene che le partecipazioni dei Cantoni e di terzi vadano prestate sotto forma di donazioni, assegnazioni e/o sussidi?</p>	<p>Finanziamento: partecipazioni al capitale e mutui</p>
<p>Per principio, si ritiene che le partecipazioni al capitale di istituzioni e mutui non possano essere computate come partecipazioni finanziarie di un Cantone o di terzi, perché nel primo caso non avviene un versamento di fondi, mentre nel secondo caso il versamento avviene, ma solo a certe condizioni e comunque in entrambi i casi è prevista la restituzione degli importi. Questo contraddirebbe la volontà del legislatore (cfr. art. 20 cpv. 2 LCIP) nonché i contenuti del messaggio del 29 maggio 2013 (sezione 7 segg.), poiché verrebbe violato il principio secondo cui a ogni franco speso dalla Confederazione deve corrispondere un franco di Cantoni o di terzi. La partecipazione finanziaria dei Cantoni o di terzi va pertanto considerata come prestazione pecuniaria o in natura non rimborsabile.</p>	

Domanda 2: È possibile ottenere un'attestazione vincolante sui costi computabili prima che la domanda sia esaminata nella sua interezza?	Rilascio di attestazioni/consulenze vincolanti da parte dell'UFSP prima della presentazione della domanda
<p>No. Se e in che misura i costi fatti valere nell'ambito della domanda di aiuto finanziario sono effettivamente computabili emerge con precisione dopo l'esame individuale della documentazione relativa alla domanda presentata.</p> <p>Di norma, prima della presentazione della domanda l'UFSP non può rilasciare né attestazioni né informazioni di consulenza su fatti descritti nella domanda.</p>	

Domanda 3: Quali costi sono computabili?	Costi computabili, presentazione della domanda
<p>Oltre ai costi preventivati (non ancora sostenuti), si distinguono due categorie di costi computabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. costi sorti <u>prima dell'entrata in vigore della LCIP</u> e 2. costi sorti <u>prima della presentazione della domanda.</u> <p>Nelle istruzioni concernenti le domande di aiuto finanziario secondo la LCIP si afferma in proposito:</p> <p><i>I costi sorti prima della presentazione della domanda sono in linea di principio computabili (art. 6 cpv. 2 OFCIP) se si sono verificati dopo il 15 aprile 2017 (entrata in vigore della LCIP). Le comunità e le comunità di riferimento la cui costituzione è iniziata prima dell'entrata in vigore della LCIP devono presentare la domanda entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 23 cpv. 2 LCIP). Le comunità e le comunità di riferimento la cui costituzione è già in corso devono dunque presentare la loro domanda completa entro il 14 ottobre 2017 (data del timbro postale) se vogliono che siano computati i costi sorti prima del 15 aprile 2017.</i></p> <p>Vale pertanto quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I costi sostenuti prima dell'entrata in vigore della LCIP possono essere fatti valere solo se la domanda è stata presentata entro e non oltre il 14 ottobre 2017. 2) Per le domande presentate <u>dopo</u> il 14 ottobre 2017 si possono computare unicamente i costi sostenuti <u>dopo l'entrata in vigore</u> della LCIP o quelli in programmazione. 	

Domanda 4: Se un Cantone funge da ente responsabile per una comunità o una comunità di riferimento durante la fase costitutiva, chi è autorizzato a presentare una domanda di aiuto finanziario? Chi è autorizzato a firmare?	Enti responsabili/Cantoni/presentazione della domanda/firma
<p>I Cantoni non sono autorizzati a fondare una comunità o una comunità di riferimento perché nella fattispecie si deve trattare di un'unione di professionisti della salute secondo la LCIP (art. 2 lett. d ed e LCIP). Pertanto i Cantoni non sono autorizzati a presentare una domanda di aiuto finanziario e non possono essere considerati parte contrattuale nel quadro della conclusione di un contratto di prestazioni (art. 2 cpv. 1 OFCIP). Di conseguenza la domanda deve essere presentata da una persona autorizzata a firmare a nome di una comunità o di una comunità di riferimento - eventualmente in via di costituzione - o prevista a tale scopo. Fintanto che la comunità o la comunità di riferimento non è costituita, la domanda può essere esaminata ma non può costituire l'oggetto di una decisione e quindi non può essere firmato un contratto di prestazioni corrispondente. Pertanto l'UFSP sospenderà il trattamento di queste domande fino alla fondazione della comunità o della comunità di riferimento e nel frattempo non le inoltrerà ai Cantoni per richiedere il loro parere secondo quanto previsto dall'articolo 4 OFCIP.</p> <p>Il contratto di prestazioni deve essere concluso da una persona autorizzata a firmare a nome della comunità o della comunità di riferimento.</p>	

Domanda 5: Ci sono raccomandazioni sul modello d'esercizio della comunità o della comunità di riferimento? Quale tipo di materiale informativo serve al richiedente per preparare la domanda?	Modello d'esercizio/materiale informativo per l'istituzione
<p>No. In linea di principio i richiedenti sono liberi di scegliere il modello d'esercizio. L'UFSP non emette raccomandazioni in questo senso.</p> <p>In questo senso, un possibile aiuto può essere il rapporto della KPMG disponibile al seguente indirizzo: https://www.e-health-suisse.ch/it/attuazione-comunita/comunita-cip.html oppure gli ausili per l'attuazione di eHealth Suisse disponibili all'indirizzo: https://www.e-health-suisse.ch/it/attuazione-comunita/attuazione/ausili-per-lattuazione.html.</p>	

Domanda 6: Diversi anni fa, nell'ambito di un progetto pilota o della creazione di un modello, un'istituzione ha posto le fondamenta per costituire una comunità o una comunità di riferimento. In questo caso, in che misura è possibile far computare i costi e quanto indietro si può risalire per l'inizio del computo?	Progetti pilota/creazione di modelli e costi computabili
<p>Secondo l'articolo 6 capoverso 2 OFCIP, i costi sorti prima della presentazione della domanda sono computabili. Non vi sono limiti di tempo. Ad ogni modo, i costi che sono stati fatti valere devono essere documentati e i mezzi di prova allegati alla domanda. Se e in che misura i costi fatti valere nell'ambito della domanda di aiuto finanziario sono effettivamente computabili emerge con precisione dopo l'esame individuale della documentazione relativa alla domanda presentata.</p>	

Domanda 7: Quando devono essere presentate le domande? Una domanda può essere presentata in ritardo?	Momento della presentazione della domanda
<p>Secondo l'articolo 23 capoverso 1 LCIP, le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all'UFSP prima della costituzione di una comunità o di una comunità di riferimento. Possono essere fatti valere i costi sorti prima della presentazione della domanda (art. 6 cpv. 2 OFCIP).</p> <p>Le comunità e le comunità di riferimento la cui costituzione è iniziata prima dell'entrata in vigore della LCIP devono presentare la domanda entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 23 cpv. 2 LCIP).</p> <p>Tuttavia, se un richiedente presenta, a nome di una comunità o di una comunità di riferimento la cui costituzione è già in corso, una domanda dopo il 14 ottobre 2017, possono essere computati solo i costi sostenuti dopo l'entrata in vigore della LCIP, ossia dopo il 15 aprile 2017.</p>	

Domanda 8: Chi è autorizzato a firmare il formulario della domanda o altri documenti di rilevanza legale nel quadro della presentazione e dell'esame della domanda?	Persone autorizzate a firmare/interlocutori
<p>Il formulario della domanda e tutti i documenti di rilevanza giuridica sono firmati dalla persona autorizzata a firmare secondo quanto previsto dagli statuti o da convenzioni equivalenti. A differenza dell'interlocutore, che nel quadro della procedura della domanda è l'unica persona di contatto per l'UFSP e svolge tutti gli eventuali compiti amministrativi su incarico delle persone autorizzate a firmare, queste ultime possono essere più di una. In questo senso, il formulario di domanda può essere modificato e adattato al numero degli aventi diritto alla firma.</p>	

Domanda 9: Vi sono informazioni sulla situazione dei progetti modello o i progetti pilota in altri Cantoni o regioni? Quali documenti forniscono informazioni sulle basi legali cantonali?	Basi legali cantonali/informazioni sui progetti modello e i progetti pilota in tutta la Svizzera
<p>Sì. Nel documento sul quadro d'insieme delle attività cantonali relative alla CIP del 28.04.2017 (non disponibile in italiano) è descritta la situazione aggiornata nei vari Cantoni e istituzioni: https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/D/170523_Uebersicht_Kantonale_Aktivitaeten_d.pdf.</p> <p>Inoltre si può consultare un documento di ausilio per l'attuazione legislativa nei Cantoni (non disponibile in italiano) all'indirizzo: https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2016/D/160919_Umsetzungshilfe_Rechtliche_Anpassungen_Kantone.pdf.</p>	

Domanda 10: Quali contributi finanziari devono assicurare i Cantoni per la costituzione di comunità o comunità di riferimento?	Sussidi federali per le comunità
<p>I Cantoni non sono obbligati a stanziare contributi finanziari per la costituzione di una comunità o una comunità di riferimento. Tuttavia, secondo l'articolo 20 capoverso 2 LCIP, si può far valere il diritto a richiedere aiuti finanziari da parte della Confederazione solo se un Cantone o terzi partecipano finanziariamente alla costituzione di una comunità o di una comunità di riferimento.</p>	

Domanda 11: Gli aiuti finanziari della Confederazione, per un importo massimo di 30 milioni di franchi, sono vincolati a un cofinanziamento dei Cantoni o di terzi. Tutti i Cantoni devono creare un fondo di 30 milioni di franchi?	Cofinanziamento Cantoni e terzi
No. Il cofinanziamento di uno o più Cantoni si limita al progetto concreto e ai Cantoni interessati. Anche terzi possono partecipare al finanziamento della costituzione di una comunità o di una comunità di riferimento.	

Domanda 12: Quali organizzazioni sono definite «terzi» e possono contribuire finanziariamente alla costituzione di comunità o comunità di riferimento?	Chi sono i «terzi»?
Con l'introduzione del concetto di «terzi» nell'articolo 20 capoverso 2 LCIP vengono estese le possibilità per finanziare comunità o comunità di riferimento. In tal modo possono essere richiesti aiuti finanziari anche in presenza di una partecipazione minima di terzi con lo stesso importo. La domanda di aiuto finanziario, quindi, non dipende più dalla partecipazione finanziaria dei Cantoni. Tuttavia, secondo l'articolo 23 cpv. 1 LCIP, anche in questo caso è necessario il parere del Cantone interessato (valutazione politica). Nella legge non è precisato quali istituzioni/organizzazioni rientrino nella definizione di «terzi». In essa rientrano pertanto tutte le organizzazioni e istituzioni che non fanno parte dell'Amministrazione federale o delle istituzioni cantonali, come Comuni, imprese, assicuratori contro le malattie o infortuni, ospedali, catene di farmacie, reti di medici, ecc.	

Fase seguente alla presentazione della domanda

Domanda 13: Cosa succede se la documentazione presentata è non è completa?	Inoltro di documenti complementari
Per principio, la documentazione che accompagna la domanda all'UFSP deve essere completa. L'UFSP ne verifica la completezza nell'ambito di un primo esame formale. Se lo ritiene necessario, l'UFSP può chiedere informazioni o documenti dettagliati al richiedente concedendogli un adeguato termine supplementare. Ad ogni modo, in caso di necessità l'UFSP prende contatto con il richiedente.	

Domanda 14: Come vengono trattate le domande di cui si sovrappongono i bacini di utenza della comunità / comunità di riferimento?	Sovrapposizione tra bacini di utenza
Questa domanda non può essere risposta in maniera generale. Una risposta precisa emerge dopo l'esame individuale della documentazione relativa alle domande presentate a l'UFSP. Se ci sono multipli richiedenti per lo stesso bacino di utenza, l'UFSP può esigere che le domande siano coordinate con altri progetti (art. 12 cpv. 1 OFCIP).	

Parere cantonale / Parere della CDS

Domanda 15: Quando la CDS invia il proprio parere?	Parere della CDS
Per le comunità e le comunità di riferimento attive su scala nazionale, l'UFSP elabora una valutazione da sottoporre alla CDS, che a sua volta ne decide o meno l'approvazione (art. 5 cpv. 1 OFCIP).	

Domanda 16: È assolutamente necessario un parere da parte del Cantone o dei Cantoni?	Parere del Cantone
No. Se il parere che l'UFSP richiede a un Cantone o alla CDS non è inviato entro tre mesi, l'Ufficio concede un adeguato termine supplementare (art. 4 cpv. 4 e art. 5 cpv. 3 OFCIP) che viene fissato caso per caso. Se anche questo termine non è rispettato dal Cantone o dalla CDS, l'UFSP decide senza il parere del Cantone.	

Domanda 17: Un richiedente può visionare il parere del Cantone o della CDS?	Visione del parere del Cantone o della CDS
Sì. Al richiedente viene data l'opportunità di pronunciarsi in merito al parere del Cantone o della CDS. Questo succede ad esempio nel quadro dei negoziati per la conclusione di un contratto di prestazioni oppure, se il parere dovesse essere negativo, con una richiesta individuale.	

Decisione dell'UFSP

Domanda 18: Cosa succede se la comunità o la comunità di riferimento riceve sussidi per il progetto da un'altra autorità federale?	Doppio sussidio
In questo caso si parla di doppio sussidio. Per principio, questi tipi di doppio sussidio non sono autorizzati e l'importo versato in eccesso va restituito (art. 12 cpv. 3 LSU). Dato che gli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente costituiscono un sussidio progettuale molto specifico, si può presupporre che nessun'altra autorità federale all'infuori dell'UFSP ne sia coinvolta. L'UFSP controllerà questo aspetto secondo modalità standard nell'ambito dell'esame della domanda e del rendiconto (contabilità presentata) o chiederà al richiedente di ricorrere al suo obbligo di notifica.	

Rendiconto/Modalità di versamento

Domanda 19: Quando avviene al più presto il versamento?	Modalità di versamento/versamento parziale
Un versamento è effettuato soltanto dopo che il rendiconto ha ottenuto una valutazione positiva. Il richiedente ha la possibilità di presentare all'UFSP un conteggio parziale con la domanda di un versamento parziale. Ciò è di norma collegato al raggiungimento di una tappa fondamentale in base al contratto di prestazioni. Su richiesta, possono essere accordati versamenti parziali pari al massimo all'80 per cento degli aiuti finanziari conformemente all'avanzamento della costituzione della comunità o della comunità di riferimento e in base alle fatture già pagate, purché sia già stato allestito il rispettivo rendiconto sul raggiungimento di una tappa fondamentale.	

Domanda 20: La comunità o la comunità di riferimento ha voce in capitolo per determinare le modalità del rendiconto e dei versamenti?	Voce in capitolo nel rendiconto e nel versamento
In parte sì. Nell'elaborazione del contratto di prestazioni, il richiedente può far valere i suoi interessi. Nel contempo l'UFSP fissa un intervallo realistico tra il rendiconto e il versamento affinché il contratto tenga debitamente conto dell'equilibrio tra oneri e benefici.	

Questioni generali

Domanda 21: Cosa succede se un richiedente amplia il proprio bacino di utenza e/o effettua una fusione con un altro richiedente?	Fusioni/Unioni
<p>In linea di principio, il richiedente può decidere liberamente se ampliare il proprio bacino di utenza o costituire una nuova comunità di riferimento. In teoria, le persone giuridiche possono presentare più domande e gestire più comunità o comunità di riferimento. Il richiedente ha inoltre facoltà di decidere il momento in cui presentare la domanda. L'UFSP potrà emettere una decisione fondandosi unicamente sulle domande pervenute. Pertanto, non è possibile comunicare eventuali modifiche dell'entità degli aiuti finanziari o informazioni di consulenza sulle domande previste (cfr. anche risposta alla domanda 2 FAQ).</p> <p>L'UFSP può valutare altre eventuali domande o modifiche di domande a partire dal momento in cui le riceve. A tal proposito rimandiamo all'articolo 12 capoverso 1 OFCIP e alla domanda numero 14 del FAQ, secondo cui l'UFSP può esigere, se necessario, che le domande siano coordinate con altri progetti.</p> <p>Per le domande già pervenute vale quanto segue:</p> <p>In caso di eventuali cambiamenti relativi alla composizione dei Cantoni partecipanti o al bacino di utenza, occorre comunicarli immediatamente all'UFSP in forma scritta e nel modo più dettagliato possibile (art. 14 OFCIP).</p>	